

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO
COMUNALE
DEI MEZZI PUBBLICITARI



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n... del

REGOLAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1. Oggetto.....	4
Articolo 2. Campo e Ambito di applicazione.....	4
CAPO II - PRINCIPI DI PIANIFICAZIONE PER LA PUBBLICITA'	4
Articolo 3. Principi generali di pianificazione	4
Articolo 4. Suddivisione del territorio in zone.....	4
CAPO III - NORME GENERALI: CARATTERISTICHE TECNICO-ESECUTIVE, LIMITAZIONI E DIVIETI.....	6
Articolo 5. Localizzazione dei mezzi pubblicitari.....	6
Articolo 6. Contenuti.....	6
Articolo 7. Regole generali per le installazioni.....	6
Articolo 8. Insegne che sporgono dalle facciate o confini di proprietà ed aggettano sul suolo pubblico o ad uso pubblico	9
CAPO IV - AUTORIZZAZIONI.....	9
Articolo 9. Autorizzazione Amministrativa	9
Articolo 10. Esclusioni.....	10
Articolo 11. Rinnovi e Variazioni	10
Articolo 12. Cause generali di decadenza dell'autorizzazione.....	11
Articolo 13. Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	11
CAPO V – MEZZI PUBBLICITARI	12
Articolo 14. Definizione di mezzo pubblicitario.....	12
Articolo 15. Insegna di esercizio.....	12
Articolo 16. Cartello su Palo	16
Articolo 17. Preinsegne	18
Articolo 18. Mezzi Pubblicitari nelle Stazioni di servizio carburanti	19
Articolo 19. Mezzi Pubblicitari di grande formato	20
Articolo 20. Mezzi Pubblicitari a messaggio variabile – prismi e monitor.....	20
Articolo 21. Mezzi Pubblicitari Temporanei.....	20
Articolo 22. Cartello pubblicitario di cantiere.....	21
Articolo 23. Telone pubblicitario	21
Articolo 24. Mezzi Pubblicitari di Servizio Pubblico	21
CAPO VI - VIOLAZIONI - NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI	22
Articolo 25. Violazioni.....	22
Articolo 26. Regolamentazione o riordino della pubblicità esistente lungo le strade o in determinati ambiti territoriali	22

Articolo 27. Criteri per l'assegnazione delle posizioni pubblicitarie in caso di riordino dei mezzi pubblicitari collocati lungo le strade.....	22
Articolo 28. Disposizioni finali.....	23
Articolo 29. Entrata in vigore.....	23

ALLEGATO: Tavola Zone Regolamento Mezzi Pubblicitari

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto

1. Sono oggetto del regolamento dei mezzi pubblicitari:
 - a. la suddivisione del territorio in diverse zone e l'individuazione di tratti viari in cui è consentita la pubblicità, individuando i limiti dimensionali, le modalità di installazione, le caratteristiche principali dei mezzi pubblicitari;
 - b. la definizione delle regole generali per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
 - c. la definizione, la classificazione e relativa normativa dei mezzi pubblicitari.

Articolo 2. Campo e Ambito di applicazione

1. Le norme contenute nel presente Regolamento trovano applicazione nel campo dei mezzi della comunicazione pubblicitaria commerciale e privata, con esclusione della pubblica affissione e della pubblicità effettuata sui veicoli, aeromobili, palloni frenati, elementi gonfiabili, messaggi sonori o mediante distribuzione di manifesti o altro materiale pubblicitario e comunque in forma ambulante.
2. Sono altresì esclusi i segni orizzontali reclamistici, gli striscioni, locandine, stendardi come indicato nell'art. 10 del presente regolamento, i segnali "turistici e di territorio" normati dall'art. 39 del Codice della Strada, Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (in seguito CDS), e dall'art. 134 Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (in seguito Regolamento CdS).
3. Le disposizioni del presente regolamento hanno applicazione in tutto il territorio comunale, con le eccezioni e le precisazioni che seguono:
 - a. per tutte le strade o in vista di esse all'esterno del centro abitato, il rilascio di autorizzazioni per mezzi pubblicitari è di competenza dell'ente proprietario della strada (Vi.abilità, Anas ecc);
 - b. per tutte le strade all'interno del centro abitato, il rilascio di autorizzazioni per mezzi pubblicitari è di competenza del Comune;
 - c. qualora i mezzi pubblicitari, collocati su un luogo od una strada, siano visibili da un luogo o da una strada appartenente ad altro ente, ogni provvedimento autorizzatorio è subordinato al preventivo nullaosta di quest'ultimo;
 - d. qualora i mezzi pubblicitari, siano da collocarsi su un luogo, un edificio od una strada sottoposti a vincoli di qualsiasi genere (idraulico, ferroviario ecc,) ogni provvedimento autorizzativo è subordinato al parere favorevole degli enti od organi preposti alla tutela dei relativi vincoli.

CAPO II - PRINCIPI DI PIANIFICAZIONE PER LA PUBBLICITA'

Articolo 3. Principi generali di pianificazione

1. Il regolamento dei mezzi pubblicitari si basa su due principi di pianificazione. Il primo è la suddivisione del territorio in zone, il secondo è la definizione dei mezzi pubblicitari e la loro regolamentazione anche in funzione della zona di installazione e della strada .

Articolo 4. Suddivisione del territorio in zone

1. Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone, non sovrapposte tra loro:

Zona 1: centro storico, fabbricati e ambiti di tutela con categoria di intervento

- a. Tale Zona comprende il centro storico, i nuclei antichi periferici e tutti gli edifici con relativi ambiti di tutela a cui il PI ha assegnato una categoria di intervento.
- b. Un certo riguardo deve essere posto all'inserimento della pubblicità nel contesto urbano, da posizionare con particolare cura, specie nel caso di edifici con rilevanti caratteristiche storiche o architettoniche e/o soggetti a vincoli monumentali.
- c. In questa Zona non sono ammessi mezzi pubblicitari temporanei di cui art. 21.

Zona 2: strade principali di accesso alla città

- a. Tale Zona comprende le seguenti strade principali e loro fasce di rispetto che conducono al centro città:
 - Via Motton, Via San Vito;
 - Via Cunizza da Romano.
 - Via Cà Rezzonico e Via Capitelvecchio;
 - Viale Alcide De Gasperi;
 - Viale Diaz, Viale Vicenza e Via Pecori Giraldi;
 - Viale Asiago.
- b. L'obiettivo è quello della valorizzazione dell'immagine delle vie di accesso alla città, attraverso mezzi pubblicitari di particolare qualità e pregio, uniformando per quanto possibile le tipologie, dimensioni e posizioni.
- c. In questa Zona non sono ammesse insegne di esercizio su palo/pennoni di cui art.15 lett. d) del presente Regolamento.

Zona 3: aree all'interno del centro abitato

- a. Tale Zona è determinata dalla perimetrazione del centro abitato definita con Delibera di Giunta Comunale.

Zona 4: aree all'esterno del centro abitato

- a. In questa Zona viene applicata la normativa del Codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione, in funzione anche della classificazione delle strade.

Zona 5: aree di tutela dei "coni di visuale" della Villa Bianchi Michiel

- a. In questa Zona, al fine di salvaguardare il paesaggio è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari salvo particolari casi motivati da sottoporre a parere della Commissione Locale per il paesaggio.
- b. In questa Zona non sono ammesse insegne di esercizio su palo/pennoni di cui art.15 lett. d) e mezzi pubblicitari temporanei di cui art. 21 del presente Regolamento.

Zona 6: strade di particolare tutela :

- a. Tale zona comprende le seguenti strade e loro fasce di rispetto:
 - Via Brigata Basilicata
 - Viale delle Fosse
 - Viale dei Martiri
 - Via Parolini
 - Viale Venezia
 - Piazzale Trento
- b. In questa Zona non sono ammesse le insegne di esercizio su palo/pennoni di cui art.15 lett. d) e i mezzi pubblicitari temporanei di cui art. 21 e del presente Regolamento.

2. Le Zone sopra descritte sono individuate nell'allegata cartografia denominata "Tavola Zone - Regolamento Comunale Mezzi Pubblicitari", parte integrante del presente Regolamento.

CAPO III - NORME GENERALI: CARATTERISTICHE TECNICO-ESECUTIVE, LIMITAZIONI E DIVIETI

Articolo 5. Localizzazione dei mezzi pubblicitari

1. La localizzazione dei mezzi pubblicitari viene autorizzata in funzione della tipologia del mezzo pubblicitario e della zona del territorio comunale. Per ognuna delle tipologie, riportate nel successivo Capo V, sono specificate le caratteristiche richieste e dovute per ciascuna zona.

Articolo 6. Contenuti

1. I messaggi diffusi con i mezzi pubblicitari devono essere improntati al massimo rispetto della dignità, del pubblico pudore, della decenza, e nel rispetto della morale collettiva.

Articolo 7. Regole generali per le installazioni

1. Le tipologie ed i formati dei mezzi pubblicitari, prescritti nel presente regolamento, hanno carattere indicativo quando ricadono in ambiti sottoposti a parere della Commissione Locale per il Paesaggio; in tal caso sono valutabili e approvabili soluzioni diverse se riconosciute più idonee al perseguimento degli obiettivi di tutela dei valori storico- paesaggistici.
2. Tutte le installazioni devono in ogni caso assicurare la corretta armonizzazione con il contesto ambientale e rispettare le seguenti prescrizioni:

a. Forma e colore

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella a disco o a triangolo. L'uso del colore rosso negli spazi pubblicitari è ammesso con particolare cautela.

b. Materiali

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere esclusivamente realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

c. Struttura

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate e ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Nel caso in cui anche il retro della struttura sia esposto alla pubblica vista, esso deve essere rifinito e manutentato come tutto il mezzo pubblicitario. Per garantire un elevato grado di sicurezza delle strutture ed un buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari, è necessaria una manutenzione periodica degli stessi, a cura e spese del titolare del provvedimento autorizzativo.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione.

Il richiedente dell'autorizzazione amministrativa deve dichiarare che il manufatto che intende collocare è stato calcolato e viene realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del Regolamento Cds.

Il titolare dell'autorizzazione amministrativa al completamento dell'installazione deve trasmettere la dichiarazione a firma della ditta installatrice di regolare esecuzione del mezzo pubblicitario ai sensi delle norme in materia (cementi armati, impianti elettrici, altro).

Le tipologie di strutture impiegate devono essere conformi alle caratteristiche indicate nel Capo V del presente regolamento.

Le strutture metalliche degli impianti devono essere verniciate in colore grigio antracite Ral 7016 o nero grafite Ral 9011.

d. Illuminazione

I mezzi pubblicitari luminosi devono essere progettati e dichiarati conformi al CDS e alle norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso stabilite dalla Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 e s.m.i., devono rispettare quanto indicato nel Piano Comunale dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso – PICIL approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.41 del 30/5/2013.

In particolare :

- 1) i mezzi pubblicitari possono essere illuminati per:
 - luce propria (con sorgente luminosa interna: cassonetti luminosi, filamenti neon, ecc.);
 - luce indiretta (con sorgente luminosa esterna, frontale o riflessa dal supporto retrostante).
- 2) sono vietate, nella zona 1, nuove insegne luminose colorate realizzate con tubi al neon, tubi fluorescenti a catodo freddo, streep LED e quanto altro si possa assimilare;
- 3) le insegne luminose devono presentare luminanze (nel caso di luce bianca) inferiori a 40 cd/mq;
- 4) per le insegne pubblicitarie di esercizio illuminate da apparecchi esterni, non dotate di illuminazione propria, valgono i principi generali previsti dall' art. 7 comma 3 lettera c) della L.R. 17 del 7/8/2009: superficie massima 6 mq., flusso luminoso diretto da alto verso basso, intensità prevista da art. 9 comma 2 lett a) della L.R. 17/2009 (intensità luminosa massima compresa tra 0 e 0,49 candele (cd) per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso a 90 gradi e oltre);
- 5) le insegne dotate di luce propria non devono superare i 4.500 lumen di flusso totale, emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio.
- 6) in ogni caso tutte le insegne luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità devono essere spente alla chiusura dell'esercizio e comunque entro le ore ventiquattro.
- 7) Il tipo di illuminazione ammessa è indicato per ogni tipologia di mezzo pubblicitario nel Capo V del presente regolamento.
- 8) I mezzi pubblicitari non devono avere superfici ad effetto rifrangente e non devono avere luce intermittente e abbagliante.

e. Distanze

Le distanze da rispettare nella posa di mezzi pubblicitari posti perpendicolarmente al senso di marcia sono misurate dall'asse degli stessi nella direzione del senso di marcia; per i mezzi posti parallelamente al senso di marcia la distanza viene calcolata dall'estremità della struttura del cartello pubblicitario.

La distanza dai limiti della carreggiata viene misurata dalla proiezione a terra del mezzo pubblicitario.

Le distanze da rispettare per ogni tipologia di mezzo pubblicitario sono riportate nel Capo V del presente regolamento.

f. Posizionamento

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici e della segnaletica stradale e non ostacolare o impedire la circolazione di veicoli (comprese biciclette), pedoni e delle persone diversamente abili.

Non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada e distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

Non possono essere posizionati sulle isole di traffico, né sulle intersezioni canalizzate.

g. Divieti

Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare mezzi pubblicitari e sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e

ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, o ridurne la visibilità o l'efficacia.

I mezzi pubblicitari non possono essere dotati di sorgenti sonore.

I mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

È vietata l'esposizione di scritte pubblicitarie su ombrelloni parasole a servizio dei pubblici esercizi posti su spazi pubblici, nella Zona 1.

Non possono essere posizionati mezzi pubblicitari, se fuori dal centro abitato, lungo strade o luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici o monumentali, ad esclusione delle insegne d'esercizio che sono ammesse previa autorizzazione dell'Ente competente.

Se dentro al centro abitato, possono essere posizionati in luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici o monumentali previo autorizzazione dell'amministrazione competente.

È vietata la collocazione di mezzi pubblicitari su manufatti di interesse storico ed artistico, quali monumenti, fontane, ecc., sul muro di cinta e nell'ambito della zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede ospedaliera e chiese ancorchè non sottoposti a vincolo ai sensi del D. Lgs 22.01.2004, n. 42.

È vietata installazione di mezzi pubblicitari, lungo le strade dove è consentita, nei seguenti punti:

- 1) sulle corsie esterne alle carreggiate (comprese piste ciclabili) , sulle cunette e sulle pertinenze stradali di esercizio comprese tra carreggiate contigue di larghezza inferiore a 4,00 mt.;
- 2) in corrispondenza delle intersezioni;
- 3) lungo le curve e sull'area delimitata dalla corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- 4) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, se la pendenza è superiore a 45°;
- 5) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- 6) sui ponti e sottoponti non ferroviari, esternamente al centro abitato;
- 7) sui cavalcavia stradali e loro rampe, esternamente al centro abitato;
- 8) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

È vietata l'esposizione temporanea di locandine, cartelli, manifesti, volantini ed adesivi di qualsiasi dimensione collocati a ridosso o avvolti agli impianti semaforici, ai segnali stradali, ai pali di illuminazione pubblica e ad altri supporti destinati a scopi diversi.

h. Rimozioni dei mezzi pubblicitari

L'Amministrazione Comunale può ordinare alla ditta titolare del mezzo pubblicitario, con appositi provvedimenti amministrativi, sentiti i competenti uffici comunali, lo spostamento, la rimozione o il ridimensionamento del materiale pubblicitario, dei mezzi pubblicitari già installati e autorizzati, per sopravvenute esigenze estetiche, panoramiche, ambientali, di viabilità, per motivi connessi allo svolgimento di un pubblico servizio e/o per ragioni di pubblico interesse.

In caso di collocazione di mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dall'art. 23 comma 1 del CDS e dal presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto.

Decorso il termine indicato dall'Amministrazione Comunale per la rimozione o ridimensionamento del mezzo pubblicitario, si procede ai sensi dell'art. 23 comma 13 bis del CDS.

Nel caso in cui la ditta autorizzata all'installazione del mezzo pubblicitario non intenda rinnovare il provvedimento autorizzatorio o intenda rimuovere il mezzo pubblicitario anche prima del termine di validità dell'autorizzazione, al momento della rimozione deve dare comunicazione all'Amministrazione di avvenuta rimozione del mezzo pubblicitario, comprese le strutture di sostegno, le opere realizzate per la fondazione e provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, senza lasciare traccia visiva o interrata dei lavori eseguiti.

Articolo 8. Insegne che sporgono dalle facciate o confini di proprietà ed aggettano sul suolo pubblico o ad uso pubblico

1. Gli aggetti su spazi pubblici o aperti al pubblico e i mezzi pubblicitari a bandiera, sono regolamentati nel modo seguente:
 - a. possono essere posizionati a qualsiasi altezza dal suolo purché l'oggetto non superi cm. 10;
 - b. altezza minima ml. 3,00 dal suolo solo in corrispondenza dei marciapiedi e sporgenti fino a cm. 50 dal filo esterno del marciapiede e comunque con un massimo di sporgenza di ml. 1,20;
 - c. Oltre i ml. 5,10 di altezza dal suolo sono consentiti, anche in mancanza di marciapiedi, con un massimo di sporgenza di ml. 1,20.
2. In caso di aggetti presenti in fabbricati esistenti (terrazzini, cornici, altro) la sporgenza dell'insegna può essere la stessa dell'oggetto esistente.
3. Nelle strade di larghezza inferiore a ml. 5,00 sono vietate le insegne con oggetto sull'area pubblica superiore a cm. 10.
4. Eventuale deroga su richiesta motivata può essere concessa previo parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio.

CAPO IV - AUTORIZZAZIONI

Articolo 9. Autorizzazione Amministrativa

1. Salvo i casi di esclusione espressamente previsti nell'art.10 del presente Regolamento, la collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta ad autorizzazione amministrativa da parte dell'Ente proprietario della strada nel rispetto del presente Regolamento, del CDS e del Regolamento CDS, a seguito della presentazione di apposita domanda corredata di tutta la documentazione grafica e descrittiva necessaria per individuare la zona di installazione, i criteri di ammissibilità, le caratteristiche dimensionali e strutturali del mezzo pubblicitario, nonché gli eventuali pareri/nulla osta di altri enti, qualora dovuti e, nel caso di occupazione suolo pubblico, la dimostrazione grafica della superficie pubblica o ad uso pubblico occupata. Il pagamento del COSAP (canone occupazione spazi aree pubbliche) deve avvenire con le modalità previste nel vigente "Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone".
2. L'autorizzazione di mezzi pubblicitari viene rilasciata in forma precaria e quindi è revocabile in qualsiasi momento da parte dell'Amministrazione Comunale per sopravvenute necessità.
3. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo di tre anni e sono rinnovabili, come previsto dall'art. 53, comma 6 del Regolamento CDS.
4. Ogni richiesta di autorizzazione amministrativa per installazione di mezzi pubblicitari in Zona 1 (compresi le vetrofanie e i mezzi pubblicitari luminosi interni alle vetrine, se visibili dalla strada) è sottoposta a valutazione della Commissione locale per il Paesaggio - CLP.
5. Nei casi di Rinnovo dell'autorizzazione e di Variazione del messaggio, qualora non siano previste modifiche al mezzo pubblicitario già installato o sia prevista la sola modifica del testo del messaggio (mantenendo invariate le altre caratteristiche) e qualora non siano intervenute modifiche al contesto (strada o immobile su cui è installato il mezzo), non viene richiesto un nuovo parere alla Commissione locale per il Paesaggio, se risulta già rilasciato per il medesimo mezzo.
6. Ogni domanda di Autorizzazione può prevedere un solo mezzo pubblicitario ad esclusione:
 - a. delle insegne di esercizio per le quali può essere presentata un'unica domanda per sede di attività senza limite di numero di insegne;

- b. delle pre-insegne se relative alla stessa attività, collocate sulla stessa via e con massimo un mezzo pubblicitario per senso di marcia;
 - c. dei mezzi pubblicitari temporanei purché collocati sulla stessa via, nello stesso senso di marcia e uno consecutivo all'altro.
 - d. dei mezzi pubblicitari temporanei reclamizzanti spettacoli circensi per i quali si può presentare domanda unica per l'esposizione su tutto il territorio comunale, nelle zone, vie e spazi ammessi dal presente regolamento .
7. Per il trattamento dei procedimenti di autorizzazione il Comune utilizza strumenti informatici atti a generare banche dati utili ai successivi gestione e controllo dei mezzi pubblicitari installati, anche ai sensi dell'art. 53 comma 9 del Regolamento CDS.

Articolo 10. Esclusioni

1. Non sono soggette ad autorizzazione, ma devono comunque rispettare quanto previsto dal CDS e dal Regolamento CdS (distanze, posizioni non consentite ecc.), le seguenti installazioni:
 - a. tabelle o cartelli installati all'interno dei cantieri la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamenti, nonché cartelli e altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti, ditte, vendita o affitto inerenti l'attività del cantiere stesso con superficie non superiore a 5 mq per singolo elemento pubblicitario;
 - b. mezzi pubblicitari installati dal Comune o da soggetto incaricato dal Comune stesso;
 - c. lampioncini o similari, con scritte o marchi pubblicitari, qualora gli stessi siano ad uso esclusivo dell'illuminazione dell'area dove viene svolta l'attività e la superficie pubblicitaria per singolo oggetto non superi 0,25 mq. di superficie;
 - d. tabelle indicanti "vendesi-affittasi", purché di superficie non superiore a 0,25 mq.;
 - e. la pubblicità relativa ai contenuti delle pubblicazioni periodiche o quotidiane, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o su appositi sostegni in prossimità delle stesse; l'esclusione non opera per le insegne di esercizio;
 - f. i cartelli collocati all'interno delle aree di servizio riportanti i soli prezzi dei carburanti;
 - g. le comunicazioni pubblicizzanti eventi e manifestazioni temporanei effettuate dai consigli di quartiere, scuole e asili; ai sensi dell'art. 51 del Regolamento CDS l'esposizione di tali comunicazioni è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive alla stessa; devono essere rimosse come previsto art. 54 c. 2 del Regolamento CdS;
 - h. targhe indicative di nomi o loghi di attività imprenditoriali e/o professionali fino alla dimensione massima di cm 30x40 non luminose installate in adiacenza all'ingresso dell'attività; targhe con dimensioni superiori di cm 30x40 non luminose o di qualsiasi dimensione se luminose sono da considerarsi insegne d'esercizio soggette alle norme del presente regolamento.
 - i. i mezzi pubblicitari di qualsiasi tipologia, posti al pubblico una tantum per un periodo massimo di 72 ore, i quali sono soggetti al pagamento della tassa sulla pubblicità e del Canone o.s.a.p., qualora dovuti;
 - j. i mezzi pubblicitari di qualsiasi tipologia, installati internamente a vetrine visibili dalla strada, se posti oltre i 30 cm dal vetro;
 - k. Le vetrofanie di dimensioni inferiori a 1 mq per vetrina.

Articolo 11. Rinnovi e Variazioni

1. La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari già autorizzati deve essere presentata prima della scadenza dell'autorizzazione in essere; alla richiesta di rinnovo non va allegata la documentazione già depositata con l'originaria richiesta di autorizzazione.
2. Il mancato rispetto del termine per la richiesta di rinnovo comporta le sanzioni per le installazioni prive di autorizzazione; il soggetto titolare dell'autorizzazione scaduta che intenda

essere nuovamente autorizzato all'installazione deve presentare apposita richiesta con la documentazione completa di cui al precedente articolo 9.

3. Il rinnovo dell'autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario, alla scadenza del periodo inizialmente autorizzato, è tacito per i mezzi pubblicitari posti in proprietà privata visibili da strade comunali, nei seguenti casi:
 - a. Il mezzo pubblicitario non viene modificato,
 - b. Il contesto in cui è installato il mezzo pubblicitario non è stato modificato in riferimento alla viabilità pubblica o a uso pubblico.
4. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda modificare il mezzo pubblicitario nell'impianto/struttura, dimensioni, forma, tipologia o sito, deve essere presentata apposita richiesta per l'ottenimento di una nuova autorizzazione allegando la documentazione prevista dal precedente articolo 9, ad esclusione del caso di mera rimozione di una tabella da un impianto di preinsegne.
5. Qualora vi sia una variazione della ditta proprietaria del mezzo pubblicitario o della ditta proprietaria del sito dove è installato il mezzo, deve essere comunicata tale variazione, allegando l'assenso all'installazione a firma del nuovo proprietario del sito, unitamente alla copia dei documenti d'identità del titolare mezzo pubblicitario e del nuovo proprietario del sito.
6. Nel caso di modifica della viabilità, lungo la quale o in vista della quale sia installato il mezzo pubblicitario (compreso inserimento, al posto della banchina stradale, di pista ciclabile, oppure inserimento di segnaletica stradale, altro), il mezzo pubblicitario deve essere spostato, a cura e spese della ditta, nel rispetto delle distanze dalla nuova carreggiata (comprese piste ciclabili) o segnaletica installata, previa richiesta di nuova autorizzazione.
7. Trascorsi almeno tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione, fermo restando la durata della stessa, qualora il richiedente intenda variare il messaggio pubblicitario (per variazione della ragione sociale e/o nome ditta pubblicizzata), deve presentare "Comunicazione di variazione messaggio pubblicitario" allegando il nuovo bozzetto pubblicitario con precisazione/indicazione della posizione del mezzo pubblicitario e del numero di autorizzazione che rimane valida per la parte delle condizioni/prescrizioni e data di scadenza. Tale Comunicazione di variazione del messaggio pubblicitario non costituisce istanza di rinnovo dell'autorizzazione in essere.

Articolo 12. Cause generali di decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade, senza possibilità di richiesta di risarcimenti al Comune:
 - a. alla scadenza della sua validità triennale ad esclusione dei casi di rinnovo tacito previsti nel presente regolamento;
 - b. alla mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione ovvero delle norme in materia e del presente Regolamento;
 - c. su ordinanza dell'Amministrazione per intervenuta necessità di pubblico interesse (variazione o lavori su sede stradale ecc.);
 - d. alla mancata installazione del manufatto entro 120 giorni dalla consegna dell'autorizzazione.

Articolo 13. Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare ha l'obbligo di:
 - a. installare il mezzo pubblicitario nell'esatta posizione autorizzata ripristinando lo stato dei luoghi nell'area circostante e asportando quindi eventuali materiali di risulta;
 - b. applicare la targhetta prescritta dall'art. 55 del Regolamento CDS, compilata in ogni sua parte, all'installazione del mezzo pubblicitario e aggiornare i dati richiesti ad ogni variazione degli stessi e ad ogni rinnovo;

- c. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- d. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento del mezzo pubblicitario e delle condizioni di sicurezza;
- e. provvedere alla rimozione, in caso di rinuncia, scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza del mezzo e del contesto in cui è posto, del mezzo pubblicitario e della relativa struttura di sostegno nonché delle opere realizzate per la fondazione e provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, senza lasciare traccia visiva o interrata dei lavori eseguiti;
- f. comunicare l'avvenuta eliminazione del mezzo pubblicitario all'Amministrazione che provvederà a verificare il ripristino dello stato dei luoghi, come previsto nel precedente art. 7 lett. h) Rimozioni;
- g. provvedere a comunicare ogni variazione del messaggio, prima di eseguirla.

CAPO V – MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 14. Definizione di mezzo pubblicitario

1. Si intende per “Mezzo pubblicitario” qualunque struttura, rigida o flessibile, idonea ad evidenziare e promuovere attività professionali, attività commerciali, produttive o di servizio, che espone messaggi informativi o pubblicitari in genere, con scritte, simboli, loghi, marchi riferiti ad attività.
2. Si intende per mezzo pubblicitario “permanente” il manufatto, vincolato solidamente al suolo o ad altre strutture in elevazione, destinato a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi informativi o pubblicitari.
3. I mezzi pubblicitari normati nel presente regolamento e nell'art. 47 del Regolamento CdS, sono suddivisi in:
 - Insegne di esercizio (cfr Art. 15):
 - a) a parete e vetrofanie;
 - b) su copertura;
 - c) a bandiera;
 - d) su palo/i – pennoni;
 - e) a totem;
 - f) scritte su tenda;
 - g) insegne “a croce” delle Farmacie
 - Cartello su palo (cfr Art. 16);
 - Preinsegne (cfr Art. 17);
 - Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio carburanti (cfr Art. 18);
 - Mezzi pubblicitari di grande formato (cfr Art. 19);
 - Mezzi pubblicitari a messaggio variabile (prismi e monitor) (cfr Art. 20);
 - Mezzi pubblicitari temporanei: (cfr Art. 21);
 - Telone pubblicitario (cfr Art. 22);
 - Cartello pubblicitario di cantiere (cfr Art. 23);
 - Mezzi pubblicitari di servizio pubblico (fermate bus, orologi, ecc) (cfr Art. 24).

Articolo 15. Insegna di esercizio

1. Insegna di esercizio è la scritta in caratteri alfanumerici, riportante il nome dell'attività, dei prodotti e dei servizi offerti, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

2. È da ritenersi insegna di esercizio anche quella la cui scritta relativa all'attività è completata con simboli e marchi di ditte diverse da quella principale, purché attinenti all'attività svolta dalla medesima.
3. Le insegne d'esercizio delle attività insediate nei Centri e Parchi Commerciali devono essere presentate con unica domanda di autorizzazione all'installazione (sia nel caso di nuova installazione che di modifiche di quanto già autorizzato) con allegata documentazione dimostrativa delle caratteristiche previste di seguito.

a) Insegna di esercizio a parete e vetrofanie

1. È di tipo "a parete" l'insegna d'esercizio installata:
 - a. in aderenza alla parete o al serramento della vetrina;
 - b. internamente alle vetrine, visibili dalla strada, fino ad una distanza di 30 cm;
 - c. in adiacenza all'ingresso dell'attività come "targa" indicante nomi o loghi di attività imprenditoriali e/o professionali; è soggetta ad autorizzazione se di dimensioni superiori ai cm 30x40 non luminosa, ovvero di qualsiasi dimensione se luminosa.
2. Si intende per vetrofania l'insegna di esercizio posta in aderenza alle superfici vetrate delle vetrine, composta da nomi, loghi, marchi e simboli dell'attività esercitata.
3. Caratteristiche :

requisiti:	<ol style="list-style-type: none"> 1) dipinte a muro, con colori consoni all'edificio e nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e formali dello stesso; 2) incise su elementi lapidei, installate appositamente e non su elementi originari del fabbricato; 3) in ceramica a singole lettere, sempre nel rispetto dei caratteri storici dell'edificio; 4) a singole lettere metalliche con possibilità di retroilluminazione, a finitura opaca e con colore consono (ad. es. grigio antracite, brunito). 5) scritta adesiva o incisa su pannello metallico verniciato o diversamente trattato, a cassetto o con supporti metallici. <p>Nella zona 1 potranno essere valutate soluzioni diverse in relazione alla particolarità del contesto e dell'edificio.</p>
superficie	<ol style="list-style-type: none"> 1) l'insegna o la scritta deve ben armonizzarsi dimensionalmente con la facciata dell'edificio; 2) nel caso venga posta sopra i fori finestrati le sue dimensioni devono essere contenute nella larghezza dei fori stessi; 3) le vetrofanie, non devono occupare più del 50% della superficie vetrata; 4) la posa di adesivi coprenti l'intera superficie vetrata, anche se privi di scritte loghi o simboli deve garantire l'illuminazione naturale diretta dei locali interni come prevista dalle normative vigenti in materia di locali ad uso produttivo e terziario. 5) l'ingombro complessivo delle insegne a parete non può superare i 20 mq.; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq. è possibile incrementare la superficie complessiva delle insegne su ogni singola facciata nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq. fino al limite di 50 mq..
illuminazione	è possibile sia per luce propria che per luce indiretta, preferibilmente retroilluminate.

b) Insegna di esercizio su copertura

1. È di tipo "su copertura" l'insegna d'esercizio realizzata con manufatto rigido, anche plurifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, ancorato alla copertura o cornicione della stessa o appeso al terrazzino.
2. La localizzazione è ammessa nelle zone 2, 3, 4, mentre nella zona 1, 5 e 6 viene ammessa solo nel caso di edifici con destinazione prevalentemente non residenziale e previo parere favorevole delle Commissione Locale per il Paesaggio – CLP.
3. Caratteristiche:

dimensioni	1) nella zona 1-5-6 le dimensioni saranno valutate dalla CLP in relazione al contesto architettonico; 2) nelle altre zone l'insegna non può superare i 2,00 mt. di altezza.
illuminazione	è possibile sia per luce propria che per luce indiretta

c) Insegna di esercizio a bandiera

1. È di tipo "a bandiera", l'insegna d'esercizio anche bifacciale, posta perpendicolarmente alla parete su cui viene installata.
2. La localizzazione è ammessa in tutte le zone del territorio comunale.
3. Caratteristiche:

requisito	1) a singole lettere, sempre nel rispetto dei caratteri storici dell'edificio; 2) messaggio inciso o adesivo, su pannello o a cassonetto metallico, bifacciale, nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio. Soluzioni diverse potranno essere valutate in relazione alla particolarità del contesto e dell'edificio.
superficie per facciata	non superiore a 3,00 mq. e comunque proporzionata alla facciata dell'edificio
sporgenza dalla facciata, inclusi i supporti	1) con oggetto su suolo pubblico: nel rispetto dell'art. 8. 2) con oggetto suolo privato: 1,50 mt.
illuminazione	è possibile sia per luce propria che per luce indiretta

d) Insegna di esercizio su palo/i e Pennoni

1. È di tipo "su palo", l'insegna d'esercizio realizzata su pannello metallico o materiale plastico o a cassonetto supportato da struttura metallica, eventualmente anche plurifacciale, sollevata dal suolo e supportata da palo/i di sostegno, vincolato al terreno nell'area di pertinenza dell'attività a cui l'insegna si riferisce.
2. Nel caso di complessi commerciali, artigianali e industriali, sono preferibili strutture che raggruppino più insegne purché riferite esclusivamente ad attività esercitate in loco.
3. È di tipo "pennone" il mezzo pubblicitario costituito da bandiera installata su pennone (all'interno dell'area pertinenziale all'attività), con altezza massima complessiva pari a mt. 10,00.
4. Le insegne di esercizio su palo/i o pennoni non sono ammesse nelle Zone 2-5-6.
5. Caratteristiche:

dimensioni	zona 1: non superiore a 3,00 mq. cadauna zone 3 e 4: non superiore a 6,00 mq.
distanze	posti parallelamente o perpendicolare al senso di marcia, nessuna prescrizione da segnali stradali, impianti semaforici, intersezioni e altri mezzi pubblicitari se posti: 1) dentro centro abitato proiezione a terra a mt. 0,50 dalla carreggiata o dal limite interno del marciapiede; 2) fuori centro abitato a mt. 3,00 dalla carreggiata. Se già esistono a distanza inferiore di quelle sopra riportate costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza superiore a mt. 3,00, è ammesso il posizionamento in allineamento con la costruzione fissa, i muri, i tronchi di alberi.
altezza del margine superiore	Non oltre 2 mt. rispetto all'altezza massima del cornicione del fabbricato nel quale è insediata l'attività a cui l'insegna si riferisce.
altezza del margine inferiore: (se sporgenti su suolo pubblico)	1) dal suolo carrabile e ciclabile (in parcheggi, piazzali, altro al di fuori della carreggiata): non inferiore a 5,10 mt. 2) dal suolo pedonale, marciapiedi, in altri casi a lato della strada dove possono transitare pedoni: non inferiore a 2,20 mt.;
illuminazione	1) pennoni: non luminosi 2) su palo: è possibile per luce propria
struttura di sostegno	struttura metallica color grigio antracite Ral 7016 o nero grafite Ral 9011.

e) Insegna di esercizio a totem

1. È di tipo "a totem" l'insegna d'esercizio realizzata su manufatto rigido, eventualmente anche plurifacciale, la cui superficie espositiva è sostenuta da struttura indipendente dal fabbricato, ancorata al suolo con apposita struttura di fondazione, posta nella pertinenza dell'attività a cui l'insegna si riferisce.
2. Sono preferibili totem che raggruppino più insegne.
3. La tipologia a totem non è ammessa nella zona 1.
4. Caratteristiche:

dimensioni	Superficie max. 6,00 mq.
illuminazione	è possibile sia per luce propria che per luce indiretta
distanze	posti parallelamente o perpendicolare al senso di marcia, nessuna prescrizione da segnali stradali, impianti semaforici, intersezioni e altri mezzi pubblicitari se posti: 1) su strada gestita e di proprietà comunale: – dentro al centro abitato a mt. 1,00 dalla carreggiata; – fuori centro abitato a mt. 1,50 dalla carreggiata. 2) su strada gestita e di proprietà di altro ente: – dentro al centro abitato a mt. 1,00 dalla carreggiata; – fuori centro abitato a mt. 3,00 dalla carreggiata. Se già esistono a distanza inferiore di quelle sopra riportate costruzioni fisse, muri,

	filari di alberi, di altezza superiore i 3,00 mt., è ammesso il posizionamento in allineamento con la costruzione fissa, i muri, i tronchi di alberi.
--	---

f) Insegna di esercizio su tenda

1. È "su tenda", l'insegna costituita da una scritta, un simbolo o un marchio stampati su tenda posta nella vetrina dell'attività.
2. La localizzazione è ammessa in tutte le zone del territorio comunale. Non è ammessa l'illuminazione.

g) Insegne "a croce" delle Farmacie

1. Per effetto dell'art. 8, comma 2 della L. R. n. 64/94¹, sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio delle Farmacie, è consentita l'installazione della denominazione "Farmacia" e del manufatto a croce luminoso, nella via in cui ha sede l'attività.
2. Qualora l'attività si trovi ubicata ad angolo di due vie, è consentita l'installazione di una croce su ciascuna delle due vie.
3. L'insegna pubblicitaria a croce deve rispettare quanto previsto per le "insegne d'esercizio" nei precedenti punti.
4. È derogabile, previa valutazione tecnica che dimostri la tutela della sicurezza stradale, il rispetto delle distanze minime previste ai sensi dell'art. 23, comma 6, del CDS.
5. L'insegna luminosa a forma di croce deve essere di colore verde e senza alcun elemento aggiuntivo riportante messaggi vari e/o variabili.

Articolo 16. Cartello su Palo

1. È di tipo "su palo", il mezzo pubblicitario posto lungo strada e/o visibile dalla strada, eventualmente anche bifacciale, sollevato dal suolo e supportato da un palo sostegno, ancorato al terreno, installabile su proprietà privata o su area pubblica o ad uso pubblico.
2. Caratteristiche:

requisiti	Manufatto di qualsiasi natura supportato da struttura metallica color grigio antracite a unico sostegno centrale o laterale ² , a sezione circolare.
dimensioni	zona 1-5: non superiore a 3 mq.; zona 2-6: mt. 1,00x1,50, mt. 1,50x2,00 (e viceversa). Sono consentite dimensioni inferiori a quelle stabilite, qualora vincoli o situazioni di fatto non rendano possibile il rispetto delle misure suddette; zone 3- 4: non superiore 6 mq..
distanze	vedere "Tabella distanze I")
altezza del margine inferiore	1) dal suolo pedonale, marciapiedi, in altri casi a lato della carreggiata dove possono transitare pedoni: non inferiore a 2,20 mt.; 2) dal suolo carrabile e ciclabile (in parcheggi, piazzali, altro al di fuori della carreggiata): non inferiore a 5,10 mt.

¹ Art. 8 comma 2 della L. R. n. 64/94: Le farmacie di turno hanno l'obbligo, nelle ore serali e notturne, di tenere accesa un'insegna luminosa, preferibilmente a forma di croce, affissa perpendicolarmente alla facciata, che ne faciliti l'individuazione

² Se la posizione richiesta ricade sul manto erboso in prossimità della cunetta stradale, al fine di migliorare le condizioni di lavoro e ridurre le relative spese di taglio dell'erba e pulizia stradale, deve essere installata una struttura con palo laterale, esterno rispetto alla strada

illuminazione	non luminoso
Struttura di sostegno	struttura metallica color grigio antracite Ral 7016 o nero grafite Ral 9011 con un palo a sezione circolare.

3. L'installazione dei cartelli su palo, dentro al centro abitato, è comunque vietata nei punti indicati dall'art. 51 comma 3 del Regolamento del Cds.

Tabella distanze I)

distanze in metri applicate nel senso delle singole direttrici di marcia	Strade comunali fuori del centro abitato		strade interne al centro abitato
	con limiti di velocità superiori a 50 Km/h D.P.R. 495/92 art.51 c.2	con limiti di velocità non superiori a 50 Km/h	
limite della carreggiata (inclusa pista ciclabile)	3	2	1,50
dal punto di tangenza delle curve	100	30	10
prima delle intersezioni	250	30	30
dopo le intersezioni	100	25	25
prima di impianti semaforici	-	30	30
dopo impianti semaforici	-	25	25
prima di segnali di pericolo/prescrizione	250	30	30
dopo segnali di pericolo/prescrizione	150	25	25
prima di segnali di indicazione	150	25	25
dopo segnali di indicazione	100	25	25
da altri mezzi pubblicitari	100	25	25

Le distanze sopra riportate, ad eccezione di quelle dalle intersezioni, non si applicano per i cartelli collocati parallelamente al senso di marcia, posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati ovvero posti ad una distanza dal limite della carreggiata (inclusa pista ciclabile) non inferiore a quella sopra riportata.

Se già esistono a distanza inferiore di quelle sopra riportate costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza superiore i 3,00 mt., è ammesso il posizionamento in allineamento con la costruzione fissa, i muri, i tronchi di alberi. I mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Articolo 17. Preinsegne

1. La "Preinsegna" ai sensi dell'art. 47 comma 2 e art. 48 comma 3 del Regolamento CDS, è un mezzo pubblicitario costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, completato da nomi, freccia di orientamento ed eventualmente altri simboli o marchi di attività ricettive (campeggi, ostelli, hotel, alberghi, bed-breakfast, altro), produttive, artigianali, commerciali, realizzato su manufatto rigido, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installato lungo strada e in prossimità di incroci, in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminoso, né per luce propria, né per luce indiretta. La localizzazione è ammessa in tutte le zone individuate con il presente regolamento.
2. Caratteristiche:

dimensioni	<ol style="list-style-type: none"> 1) fuori dal centro abitato: cm. 125x25; 2) dentro centro abitato: cm. 100x25, cm. 125x25; 3) dentro centro storico: cm. 80x15, cm. 100x25. <p>Un impianto di preinsegne può contenere fino ad un massimo di n. 6 cartelli per struttura (n. 6 + 6 se bifacciale); le frecce devono avere le stesse dimensioni. Per la zona 1, 3 e 4 sono consentite dimensioni inferiori qualora vincoli o situazioni di fatto non rendano possibile il rispetto delle misure suddette.</p>
sagoma	bidimensionale monofacciale o bifacciale
colori	<ol style="list-style-type: none"> 1) per le attività ricettive e di somministrazione alimenti e bevande scritta rossa Ral 3003 su sfondo giallo Ral 1018; 2) per attività di vendita e produttive scritta gialla Ral 1018 sfondo rosso Ral 3003; 3) per enti e sedi di pubblica utilità (es. Consorzio Bonifica) scritta blu su sfondo bianco. <p>È ammessa la riproduzione con grafica propria delle parole e dei simboli che contraddistinguono il logotipo delle attività. Le frecce devono essere ordinate in base : - al colore di sfondo: bianco, giallo e rosso, - alla direzione delle frecce: sinistra, dritto, destra.</p>
illuminazione	non luminose
altezza del margine inferiore	<ol style="list-style-type: none"> 1) dal suolo pedonale, marciapiedi, in altri casi a lato della carreggiata dove possono transitare pedoni: non inferiore a 2,20 mt.; 2) dal suolo carrabile e ciclabile (in parcheggi, piazzali, altro al di fuori della carreggiata): non inferiore a 5,10 mt.
struttura	sostegno tubolare color grigio antracite Ral 7016 o nero graffite Ral 9011.
distanza	vedere "Tabella distanze II)".

Tabella distanze II)

distanze in metri applicate nel senso delle singole direttrici di marcia.	Strade comunali fuori del centro abitato		Strade interne al centro abitato
	con limiti di velocità superiori a 50 Km/h D.P.R. 495/92 art.51 c.2	con limiti di velocità non superiori a 50 Km/h.	
limite della carreggiata (proiezione cartello)	3	1,50	1
dal punto di tangenza delle curve	100	30	10
prima delle intersezioni	250	30	10
dopo le intersezioni	100	25	10
prima di impianti semaforici	-	30	10
dopo impianti semaforici	-	25	10
prima di segnali di pericolo/prescrizione	250	30	10
dopo segnali di pericolo/prescrizione	150	25	10
prima di segnali di indicazione	150	25	10
dopo segnali di indicazione	100	25	10
da altri mezzi pubblicitari	100	25	15

Le distanze sopra riportate, ad eccezione di quelle dalle intersezioni, non si applicano per le preinsegne collocate parallelamente al senso di marcia, poste in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati ovvero poste ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a quella sopra riportata.

Se già esistono a distanza inferiore di quelle sopra riportate costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza superiore i 3,00 mt., è ammesso il posizionamento in allineamento con la costruzione fissa, i muri, i tronchi di alberi. I mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. L'installazione delle preinsegne, dentro al centro abitato, è comunque vietata nei punti indicati dall'art. 51 comma 3 del Regolamento del Cds.

Articolo 18. Mezzi Pubblicitari nelle Stazioni di servizio carburanti

1. Le insegne di esercizio relative alle stazioni di servizio carburanti, anche su palo, sono ammesse in tutte le zone indicate nel presente Regolamento, sia all'esterno che all'interno del centro abitato, devono osservare le disposizioni di cui all'art. 23 comma 7 del CDS e dell'art. 51 comma 7 del Regolamento CDS, nonché quanto prescritto dalla D.G.R.Veneto n. 497 del 18.02.2005.
2. Nell'area occupata dalle stazioni di servizio di carburanti, possono essere installati mezzi pubblicitari diversi dalle insegne di esercizio attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio, con le seguenti prescrizioni:
 - a. osservanza del Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione;
 - b. non occupino le zone di accesso all'area di servizio;
 - c. siano costituiti da pannelli rigidi, bidimensionali e mono/bifacciali, ancorati al suolo mediante strutture di sostegno;

- d. siano costituiti da materiali non deperibili, resistenti agli agenti atmosferici e di facile manutenzione, nonché messi in opera in modo da resistere alla spinta del vento;
- e. la superficie di ogni mezzo sia di massimo 6,00 mq. e rispettino quanto previsto dalla relativa normativa speciale.

Articolo 19. Mezzi Pubblicitari di grande formato

1. I mezzi pubblicitari con una superficie per facciata superiore a mq.6.00, sono ammessi sulle pareti cieche di edifici, sulle recinzioni di tipo chiuso e sui ponteggi di cantiere, previo assenso della Commissione Locale per il Paesaggio, limitatamente in piazzali e parcheggi, zone destinate ad insediamenti commerciali e produttivi, presso i grandi centri di attrazione e divertimento.
2. Tali mezzi devono rispettare le distanze previste dalla Tabella distanze I) del presente Regolamento.
3. La struttura deve essere di colore grigio antracite - nero graffite colore Ral 7016 – 9011 e gli elementi di sostegno a sezione circolare.

Articolo 20. Mezzi Pubblicitari a messaggio variabile

1. Dentro e fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di mezzi pubblicitari a messaggio variabile, luminosi o a prisma, avente un periodo di variabilità inferiore a 2 minuti posti trasversalmente il senso di marcia (comprese insegne d'esercizio di farmacie).
2. Le distanze da applicare nella posa di tali messaggi sono quelle previste dalla Tabella distanze I) del presente Regolamento.
3. Sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi del presente regolamento, previo parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio, i mezzi pubblicitari realizzati con video o monitor luminosi a messaggio variabile, se posizionati :
 - a. all'interno della vetrina, visibile dalla strada, se posti a distanza dal vetro fino a 30 cm, che trasmettono a circuito chiuso immagini fisse, della durata di 10 secondi (non filmati in movimento), contenenti esclusivamente messaggi pubblicitari relativi all'esercizio commerciale, alle vendite straordinarie, all'attività, o ai propri servizi, iniziative o offerte.
 - b. nella sede della attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
4. I mezzi pubblicitari a messaggio variabile non sono ammessi nelle Zone 1-2-6.

Articolo 21. Mezzi Pubblicitari Temporanei

1. Il mezzo pubblicitario "temporaneo" è un manufatto, ad una o più facce, avente una struttura di sostegno da fissare al suolo o ad edificazioni, finalizzato all'esposizione di messaggi correlati ad eventi e iniziative commerciali/culturali di durata limitata.
2. Tale mezzo viene installato provvisoriamente previo autorizzazione, da richiedere non meno di 30 giorni prima della data di installazione prevista, la cui validità è limitata al periodo di svolgimento dell'evento a cui si riferisce. Il periodo non può essere superiore a 90 giorni, salvo durata superiore per manifestazioni culturali e sportive.
3. In caso di iniziative commerciali l'esposizione è limitata al periodo di svolgimento dell'iniziativa, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattrore successive alla stessa.
4. Per tali mezzi pubblicitari le distanze dagli altri mezzi pubblicitari permanenti si riducono a 50 mt. (se fuori centro abitato) ed a 12,5 m. (se dentro centro abitato), purchè sia garantita la sicurezza stradale e la visibilità di segnali stradali e semaforici. Devono rispettare le altre distanze fissate in Tabella Distanze I) del presente Regolamento.
5. Non è ammessa l'istallazione di mezzi pubblicitari temporanei nelle Zone 1 -5 - 6.

Articolo 22. Cartello pubblicitario di cantiere

1. Per "Cartello pubblicitario di cantiere" si intende un mezzo pubblicitario temporaneo costituito da un pannello bidimensionale, monofacciale, avente una struttura di sostegno fissata al suolo o ancorata ad edificazioni, posto nell'area di pertinenza di un cantiere edile, finalizzato all'esposizione di messaggi pubblicitari riferiti all'intervento edilizio in corso di esecuzione, ad eventi temporanei o a temi diversi. La posa di cartelli pubblicitari di cantiere è ammessa in tutte le zone, in Zona 1 è soggetto al parere della Commissione Locale per il Paesaggio.
2. Caratteristiche:

sagoma:	rettangolare/quadrata.
superficie:	massimo 9,00 mq. in zona 1-5-6 massimo 20,00 mq. nelle zone 2 -3 - 4
supporti:	su pali o strutture edificate/ ponteggio di cantiere
altezza da suolo:	non inferiore a 1,50 mt. se posto su palo
distanze:	nel rispetto delle distanze previste dalla Tabella distanze I) del presente Regolamento.

3. Il cartello informativo dei lavori edili, riportante i dati del committente, del direttore dei lavori e dell'impresa costruttrice, le cui dimensioni non devono essere inferiori a mt. 1,00 x 0,70, può essere integrato al cartello pubblicitario della realizzazione edilizia in corso di esecuzione; in tal caso, la superficie complessiva non può superare i 9,00 mq. nelle zone 1-5-6 e i 20,00 mq. nelle zone 2-3- 4.
4. Quelli pubblicizzanti la compravendita e l'affittanza, sia per gli edifici in costruzione che in ristrutturazione, devono avere una superficie per facciata non superiore a 5 mq ciascuno.
5. La durata di installazione del mezzo pubblicitario è quella relativa alla durata dei lavori in cantiere e comunque non può superare tre anni.

Articolo 23. Telone pubblicitario

1. Il "telone pubblicitario" è un mezzo pubblicitario temporaneo, consistente in un manufatto bidimensionale costituito da materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie d'appoggio a terra, sostenuto da una struttura rigida vincolata a ponteggi o a facciate cieche di costruzioni, finalizzato all'esposizione di messaggi pubblicitari che riguardino eventi temporanei culturali e/o commerciali.
2. La durata di installazione del mezzo è quella relativa alla durata dell'evento culturale e comunque non può superare tre anni.
3. Il telaio di sostegno deve essere opportunamente dimensionato e vincolato alla struttura in elevazione.

Articolo 24. Mezzi Pubblicitari di Servizio Pubblico

1. Per mezzo pubblicitario di servizio pubblico si intende qualunque manufatto avente scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate bus, pensiline, transenne, cestini, panchine, orologi, o simili), definiti nell'art. 47 c.7 del Regolamento CdS, si precisa che:
 - a. la pubblicità sugli elementi di arredo urbano è subordinata alle specifiche previsioni progettuali negli ambiti della manutenzione dell'adeguamento e della trasformazione degli spazi pubblici;

- b. l'ammissibilità o meno di forme pubblicitarie sugli elementi di arredo, e la definizione delle caratteristiche geometriche, del posizionamento rispetto ai vari elementi territoriali e dei formati è pertanto demandata a studi progettuali di dettaglio, finalizzati al miglioramento della qualità ed alla tutela della sicurezza urbana.

CAPO VI - VIOLAZIONI - NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Violazioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia (art. 23 del CDS e art. 56 del Regolamento CDS) chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
2. Il trasgressore è inoltre tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e dell'eventuale canone di occupazione suolo pubblico, oltre che relative sanzioni, per il periodo di installazione del mezzo pubblicitario.

Articolo 26. Regolamentazione o riordino della pubblicità esistente lungo le strade o in determinati ambiti territoriali

1. L'Amministrazione può in qualsiasi momento decidere, con deliberazione della Giunta comunale, il riordino dei mezzi pubblicitari collocati in strade prevedendo:
 - a. numero massimo consentito di posizioni determinando: distanza minima tra mezzi pubblicitari, fermo restando le distanze minime di legge, distanze da rispettare in presenza di beni vincolati da leggi statali o comunali, dimensioni standard e struttura di sostegno;
 - b. per le vie già invase dai mezzi pubblicitari in cui il nuovo numero di posizioni risulterà inferiore alle posizioni già esistenti, si provvederà, qualora possibile, all'assegnazione delle posizioni alle ditte di mezzi autorizzati e all'eliminazione, senza possibilità di concorrere, dei mezzi pubblicitari abusivi;
 - c. per le strade, o tratti di via, ancora libere dai mezzi pubblicitari, stabilita la distanza minima tra cartello e cartello, si provvederà all'assegnazione delle singole posizioni in base alla data di protocollo di presentazione dell'istanza di Autorizzazione Amministrativa.

Articolo 27. Criteri per l'assegnazione delle posizioni pubblicitarie in caso di riordino dei mezzi pubblicitari collocati lungo le strade

1. Il riordino dei mezzi collocati in strade per le quali il Regolamento prevede l'ammissibilità, deve avvenire secondo le modalità e sulla base dei criteri seguenti: ricollocazione nelle nuove posizioni, via per via, dei mezzi pubblicitari già esistenti ed autorizzati, procedendo agli spostamenti, per ogni lato della strada, secondo l'ordine in cui i mezzi pubblicitari si trovano; qualora un mezzo da ricollocare si trovi in esatta coincidenza con una posizione prevista nella progettazione di riordino, lo stesso, viene mantenuto in tale posizione.
2. Qualora il numero dei mezzi pubblicitari, originariamente autorizzati nella singola via oggetto di riordino, sia superiore ai posti disponibili, le posizioni risultanti dalla ricollocazione, saranno assegnate ad ogni ditta, secondo il criterio di proporzionalità rispetto al numero di mezzi pubblicitari originariamente posseduti nella via, con un minimo di almeno un mezzo per ditta sulla stessa via. Nel caso in cui il nuovo numero dei mezzi così determinato comporti un esubero di mezzi rispetto ai posti disponibili, l'arrotondamento per eccesso avverrà prioritariamente per le ditte con meno mezzi e, come criterio in subordine, a favore delle ditte con titolo autorizzatorio più anziano sino a rendere equivalenti il numero dei mezzi rispetto ai posti previsti.

3. Qualora non fosse possibile assegnare ad una ditta almeno un mezzo pubblicitario per mancanza di posizioni disponibili sulla via, la ditta avrà diritto di priorità nella ricollocazione su altre strade.

Articolo 28. Disposizioni finali

1. In caso di mutamento di classificazione di una strada o dei limiti del "centro abitato" rimangono in vigore le autorizzazioni rilasciate per mezzi pubblicitari fino alla scadenza prevista dal relativo atto anche se in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere adeguati entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso.

Articolo 29. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, composto da n° 29 articoli, entra in vigore a seguito di approvazione in Consiglio Comunale, quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento vige il Codice della Strada, D.Lgs 295/92, e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 495/92 e s. m. e i.